



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TREVISO**

SEZIONE 01 Piazza delle Istituzioni n. 32 Edificio N Piano 4° - <http://gdp.giustizia>

Si comunica a:

Avv. GIULIANA LIVOTTO  
VIA GARIBALDI 41  
31049 VALDOBBIADENE  
TV

---

PREFETTURA TREVISO

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 732/2020 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA  
*Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto*

Giudice: PROCACCINI GIULIA

Depositata Sentenza Numero: 184/2021 in data : 15/06/2021

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:  
GIULIANA LIVOTTO

*Resistente Principale*


PREFETTURA TREVISO


---

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Treviso 15/06/2021

 IL CANCELLIERE  
*Luigi Ret*  
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
GIUDICE DI PACE DI TREVISO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. n. 184/21  
R.G. n. 732/20  
CRON. n. 4706/21  
REP. n.

Nella persona della Dott.ssa Giulia Procaccini ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento contenzioso iscritto a ruolo il 6.02.220 con il n. 732/2020 di

R.G. promosso con ricorso

Da

avv. G. Livotto

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA DI TREVISO

OPPOSTA

In punto: opposizione a sanzione amministrativa;

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE : come da ricorso;

CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO: come da memoria di costituzione;



### Motivi della decisione

Ex art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/09.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dei molteplici motivi di gravame sollevati da parte opponente va ritenuta assorbente la censura relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento di cui al verbale prodromico all'ordinanza impugnata.

Deduce invero il ricorrente che detta apparecchiatura denominata Velocar Red&Speed non risulta essere stata debitamente omologata dal Ministero dello Sviluppo Economico ma solo approvata dal MIT mediante determina dirigenziale.

Ed in effetti parte resistente, su cui pacificamente incombe l'onere della prova ( art. 6 c. 11 D. Lgs 150/11) non ha provveduto a depositare adeguata documentazione atta a supportare la pretesa punitiva.

Ed invero, dall'esame degli atti dalla predetta versati in causa ( cfr. doc. 2 e segg.) l'apparecchio utilizzato per l'accertamento de quo non risulta essere stato mai omologato, contrariamente a quanto disposto dall'art. 142 c.d.s che al comma 7 espressamente prescrive che *“ per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del*



*cronotachigrafo e i documenti relativi di percorso autostradali, come precisato dal Regolamento”.*

Quest'ultimo chiarisce poi che *“le singole apparecchiature devono essere approvate dal MIT “.*

Sul punto va osservato che la diversità tra le due tipologie di provvedimenti è chiaramente precisata dall'art. 192 del c.d.s.: tale norma, laddove dispone che *“su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante”* fornisce la chiave di lettura in merito al fatto che l'uso promiscuo e alternativo dei termini omologazione/approvazione è solamente apparente trattandosi – di fatto – di due procedure completamente diverse che giungono, infatti, a differenti provvedimenti conclusivi.

Segnatamente: l'omologazione è un procedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchio alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità di accertamento con riferimento alla normativa vigente. Detta valutazione non è invece postulata nell'ambito della procedura di approvazione. ( cfr. Trib. di Roma sent. n. 4652/2021).

Consegue allora che i due termini non sono affatto sinonimi ma sottendono procedure distinte, ognuna con una propria ratio operativa, stabilita dalla norma regolamentare stessa quale fonte primaria ( cfr. G.d.P. di Lodi sent. n. 57/21;

G.d.P. di Milano sent. n.6169/2020; G.d.P. di Treviso sent. n. 443/2020 ).

D'altronde, la determina dirigenziale non è equiparabile al Decreto Ministeriale di omologazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal citato art. 192 c. 7 c.d.s., mentre rimane immutabile il dettato legislativo per il quale la per



determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate".

Alla luce delle considerazioni che precedono, in virtù del richiamato quadro legislativo, si impone l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

La novità e la particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato:

Spese compensate

TREVISO 04.03.2021

Il G.d.P.

Dott.ssa  Procaccini

Depositato nella Cancelleria del  
Giudice di Pace di Treviso

15 GIU. 2021  
Il \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

FATTE COMUNICAZIONI  
ALLE PARTI

15 GIU. 2021  
Il \_\_\_\_\_



IL CANCELLIERE  
  
Luigi Rui